

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 854)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA, ZUCALÀ, ALBERTINI, ARNONE, BERMANI, BUCCINI, CORONA, CORRETTO, CUCINELLI, DE MATTEIS, FERRALASCO, FOSSA, GATTO Vincenzo, GROSSI, LICINI, MAROTTA, PITTELLA, ROSSI DORIA, SEGRETO, SIGNORI, STIRATI, TALAMONA, VIGLIANESI e VIVIANI**

*fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano,
a norma dell'articolo 79, 1° comma, del Regolamento*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — La procedura da seguire nei giudizi innanzi alla Corte dei conti è regolata essenzialmente dal regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che ha approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, cioè da norme che risalgono ad anni in cui, essendo il numero dei giudizi esaminati dalla Corte assai modesto, le lungaggini procedurali non comportavano inconvenienti di grande rilievo.

Senonchè negli ultimi anni la situazione è radicalmente mutata, soprattutto nel settore « pensionistico », tanto che si deve parlare di vera e propria crisi, tenuto conto che i ricorsi vengono decisi in media dopo quindici anni.

Le ripercussioni sociali che ne derivano, particolarmente penose in quanto vanno ad incidere massimamente sui meno abbienti, rendono urgente una radicale riforma delle norme in parola.

Poichè, tuttavia, una organica riforma non può non richiedere, anche per la delicatezza della materia, un attento e ponderato studio, con tempi necessariamente lunghi, si rende necessario provvedere intanto all'emanazione di nuove norme, le quali, pur senza modificare radicalmente la disciplina attuale, siano tali, comunque, da snellire la procedura, facendo immediatamente avvertire il loro effetto con un aumento del numero dei ricorsi decisi annualmente e con l'ab-

breviazione degli attuali tempi di trattazione, che, come si è detto, raggiungono circa i quindici anni.

L'attento esame della procedura attualmente in vigore permette di individuare nella partecipazione del pubblico ministero ai giudizi in materia di pensione una delle cause principali dei ritardi che ora si verificano, e, per converso, nella concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria nel collegio, il rimedio da realizzare al fine di ridurre sensibilmente il tempo necessario per la definizione del giudizio pensionistico.

Una seconda innovazione che è parsa opportuna per un ulteriore snellimento della procedura è data dalla soluzione adottata per la decisione delle questioni pregiudiziali di rito.

Siamo convinti che le innovazioni proposte realizzano una sensibile razionalizzazione del procedimento giurisdizionale nella materia pensionistica, di cui si avvertiranno presto i vantaggi.

Si indica qui appresso il contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1. — La legge contempla tutti i giudizi in materia di pensione che le leggi vigenti devolvono alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il secondo comma sancisce l'esclusione del pubblico ministero dai suddetti giudizi.

Il terzo comma disciplina i poteri dello istruttore, adottando un sistema di acquisizione d'ufficio delle prove (analogamente a quanto fa attualmente il procuratore generale) che caratterizza questo organo in maniera essenzialmente diversa dall'istruttore del processo civile.

Articolo 2. — È consentito alle parti, al fine di realizzare un sistema di relativa pubblicità, di accedere agli atti e rendersi conto dello stato della procedura e delle eventuali lacune istruttorie.

Articolo 3. — Ha lo scopo di definire spedatamente i ricorsi, il cui esame nel merito

sia precluso da impedimenti di natura processuale.

Intende, inoltre evitare che il ricorrente, non essendo a conoscenza degli impedimenti di carattere processuale rilevati dall'istruttore, appresti le proprie difese nel merito, affrontando inutilmente spese peritali, eccetera.

Esso rende, infine, immancabile la contestazione, nei confronti del ricorrente, delle pregiudiziali di rito che impediscono la cognizione del merito, rendendogli così possibile l'approntamento della difesa su quei punti.

Articolo 4. — Si stabilisce il principio della facoltatività del ricorso gerarchico, quando è ammesso; principio già accolto in via generale nell'articolo 20 della recente legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Con la esplicita esclusione dell'applicabilità delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (tranne quelle sull'istruttoria e sulla decisione del ricorso gerarchico), si eliminano dubbi interpretativi sorti circa i rapporti tra le disposizioni di tale decreto e quelle dell'articolo 17 della legge n. 585 del 1971 e si evitano gravi inconvenienti pratici.

Quella del secondo comma dell'articolo 4 è una disposizione di favore.

La disposizione del terzultimo comma è intesa ad una più efficace tutela del diritto di difesa, col superamento di ogni formalismo.

La decorrenza è quella stessa dell'articolo 17 della legge n. 585 del 1971, al fine di evitare dubbi per il periodo intermedio.

Articolo 5. — Disposizioni transitorie. Il penultimo comma regola l'efficacia temporale dell'abolizione dell'istituto dell'abbandono, già attuata per le pensioni di guerra dall'articolo 20 della legge n. 585 del 1971 e che viene ora esteso agli altri giudizi pensionistici.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Nei giudizi in materia di pensioni di competenza della Corte dei conti i ricorsi sono trasmessi a cura della segreteria alle amministrazioni competenti, le quali li restituiranno con tutti gli atti del procedimento e le proprie controdeduzioni.

Ai giudizi di cui al precedente comma non partecipa il pubblico ministero.

Il presidente della sezione assegna i giudizi per l'istruzione ai componenti dei collegi. L'istruttore, salvo che ritenga la causa matura per la decisione, provvede d'ufficio ad acquisire i documenti ed a disporre gli altri mezzi di prova che ritiene rilevanti ai fini del giudizio.

Gli interessati che devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari possono farsi assistere da sanitari di fiducia.

Le amministrazioni statali possono essere rappresentate in giudizio da un proprio funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente.

Art. 2.

Al termine dell'istruzione il magistrato fissa l'udienza per la discussione della causa davanti al collegio e deposita gli atti nella segreteria, la quale ne dà avviso alle parti.

Tra le date di ricevimento dell'avviso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

Fino a dieci giorni prima dell'udienza le parti possono prendere visione del fascicolo ed estrarne copie.

Analogha facoltà spetta, con autorizzazione dell'istruttore, nel corso dell'istruzione.

In qualunque momento, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono essere depositati documenti, perizie e memorie.

Art. 3.

Quando l'istruttore rileva questioni pregiudiziali attinenti al processo, che precludono in tutto o in parte l'esame del merito, compiuti gli atti istruttori del caso, fissa con decreto motivato l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio limitatamente alle suddette questioni. Qualora il Collegio non definisca il giudizio con sentenza, dà con ordinanza le disposizioni relative agli incumbenti da svolgere.

Quando il Collegio rileva questioni pregiudiziali attinenti al processo, che precludono in tutto o in parte l'esame del merito, non rilevate precedentemente dall'istruttore, pronuncia ordinanza con la quale fissa la nuova udienza per la discussione della causa.

Art. 4.

Il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti può essere proposto anche avverso provvedimenti pensionistici soggetti a ricorso gerarchico, il quale non è più proponibile dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La proposizione del ricorso giurisdizionale in pendenza di ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso in tutto o in parte favorevolmente prima che l'Amministrazione abbia ricevuto in comunicazione il ricorso secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del contendere.

Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si applica limitatamente alle disposizioni degli articoli 4 e 5.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

Per i giudizi in corso alla data indicata nel penultimo comma si applicano le seguenti disposizioni:

ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione, ovvero l'adunanza in Camera di consiglio, si provvede all'assegnazione ed alla designazione dell'istruttore, a norma della presente legge;

ove sia già fissata l'udienza pubblica o l'adunanza in Camera di consiglio queste sono tenute da uno dei Collegi di Sezione, al quale il giudizio è assegnato dal Presidente, con l'intervento del Pubblico Ministero. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il giudizio non venga definito, l'ulteriore corso è regolato dalle disposizioni della presente legge.

In materia di pensioni l'applicazione dell'articolo 75, comma primo, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, è esclusa nei giudizi che verranno comunque decisi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Salvo specifiche disposizioni diverse, le norme della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.